

Allegato “[O]” al n. di Repertorio
STATUTO
DELLA
FONDAZIONE THE BRIDGE ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 (Denominazione e sede)

1.1 È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione The Bridge Ente del Terzo Settore**", per brevità anche "**The Bridge ETS**" (di seguito anche la "Fondazione"). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione ha sede legale in **Milano**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

1.4 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 (Scopi e attività)

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 indicate nel prosieguo.

In particolare, la Fondazione si propone lo scopo della tutela della salute dei cittadini nell'ottica di sostenibilità del sistema sanitario.

2.2 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), h) i), u) e w) del D.Lgs 117/2017, ovvero:

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- a) svolgere direttamente e/o finanziare attività di ricerca scientifica a carattere clinico, gestite direttamente o da enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche o private, università e terzi in genere, pubblici e privati;
- b) erogare borse di studio per la ricerca scientifica nei campi sopra indicati;
- c) stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati per l'affidamento a terzi di parte delle attività di ricerca come sopra descritta nonché di studi specifici;
- d) promuovere ed organizzare, nei limiti di legge, raccolte di fondi destinati alle attività istituzionali;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, congressi, corsi di formazione e aggiornamento e seminari, sul tema della salute umana, ivi compresa la lotta all'AIDS e alle malattie infettive, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) tutelare il diritto alla salute in qualità di mediatore tra diversi stakeholder e attività di affiancamento di specifici interlocutori nel disegno e nell'implementazione di interventi nel campo delle politiche socio-sanitarie e sociali;
- g) effettuare azioni di monitoraggio e valutazione aventi per oggetto politiche pubbliche in ambito sociale e socio-sanitario;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione dei risultati dell'attività di ricerca come sopra descritta, e materiale divulgativo e d'informazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sulle problematiche sociali connesse alle malattie sopra indicate, anche mediante campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione rivolte ai cittadini ed - in genere - promuovere attività rivolte alla cura degli aspetti sociali e psicosociali correlati alle problematiche medico - sanitarie, nell'ottica di una cura integrale della persona;
- l) promuovere qualsiasi progetto od iniziativa destinato al perseguimento dei suoi stessi scopi o di fini analoghi;
- m) attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità.

La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri,

l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie.

Art. 3 (Attività Diverse)

3. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 4 (Patrimonio e Fonti di finanziamento)

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale versato dai Fondatori, quale risulta dall'atto costitutivo e da ulteriori conferimenti ed elargizioni erogate dagli stessi e dai Sostenitori al fine di incrementare la dotazione patrimoniale;
- da contributi, lasciti e donazioni ed in generale da ogni altra entrata da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati con espresso vincolo di destinazione di incremento del patrimonio;
- da beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati ad incremento del patrimonio;
- da entrate ed apporti finanziari di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, che dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la necessità di impiego ed utilizzo per le finalità istituzionali.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati;
- c) i proventi e/o i ricavi derivanti dall'attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- d) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore ai sovventori, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del patrimonio)

5. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio a fondatori, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali e nei casi previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 (Fondatori)

6.1 Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche o gli enti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

6.2 Successivamente, possono essere ammessi alla qualifica di Fondatori, con delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, da prendersi con il voto favorevole dei due terzi dei propri membri, le persone fisiche e giuridiche,

pubbliche e private, e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione, con un conferimento una tantum o un impegno di conferimento pluriennale in risorse finanziarie o beni di entità determinante per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, con la precisazione che l'importo minimo di riferimento per il riconoscimento della qualifica di nuovo fondatore viene stabilito ed aggiornato ogni triennio dal Consiglio di Amministrazione.

Il giudizio di ammissione espresso dal Consiglio di Amministrazione è inappellabile.

6.3 Allo stesso modo la qualifica di Fondatore può essere successivamente conferita, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata col voto unanime dei suoi componenti, anche senza il versamento di alcun contributo, a persone o enti che si siano particolarmente contraddistinti per una attività meritoria nei settori di operatività della Fondazione.

Art. 7 (Comitato dei Fondatori)

7.1 Il Comitato dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori di cui al precedente art. 6.

7.2 Il Comitato dei Fondatori:

- nomina, revoca e sostituisce i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 12;
- esprime un parere preventivo vincolante sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione.

7.3 Il Comitato dei Fondatori delibera con il voto favore dei due terzi dei suoi membri sia in prima sia seconda convocazione. Le decisioni del Comitato dei Fondatori dovranno essere adottate con metodo collegiale.

7.4. Il Comitato dei Fondatori elegge tra i propri membri un Presidente. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

7.5 La convocazione del Comitato dei Fondatori è effettuata mediante comunicazione scritta ai Fondatori contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Fondatori. La convocazione dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata o consegnata a mano, fax, posta elettronica, P.E.C. o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova del ricevimento. **7.5** Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione il Comitato dei Fondatori non risulti legalmente costituito.

7.6 L'avviso di convocazione può prevedere che le riunioni del Comitato si possano tenere parzialmente o esclusivamente per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7.7 I Fondatori possono farsi rappresentare da un altro Fondatore, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere

specificato il nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola riunione, essa ha effetto anche per eventuale altra convocazione, purché convocata col medesimo ordine del giorno.

Sono tuttavia valide le riunioni del Comitato dei Fondatori, anche non convocate regolarmente, quando ad esse partecipano tutti i componenti del Comitato medesimo.

7.8 La riunione del Comitato dei Fondatori è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un altro Fondatore nominato dal Comitato. Il Presidente è assistito da un segretario designato dal Comitato dei Fondatori.

Art. 8 (Sostenitori)

8.1 Possono essere ammessi alla qualifica di Sostenitori, nominati dal Consiglio di Amministrazione con delibera da assumersi con il voto favorevole di due terzi dei propri membri, le persone fisiche e giuridiche o gli enti che condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della stessa, apportando risorse finanziarie o beni, mediante un significativo contributo ovvero mediante un conferimento rilevante della propria opera anche professionale, nei modi e nei termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che per contributo significativo si intende l'erogazione di importo almeno pari o superiore all'ammontare stabilito come limite di riferimento dal Consiglio stesso.

8.2 Il giudizio di ammissione espresso dal Consiglio di Amministrazione è inappellabile.

8.3 La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o la prestazione regolarmente eseguita, ovvero secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ed in ogni caso si perde automaticamente decorsi due esercizi dall'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima prestazione rilevante a favore della Fondazione.

Art. 9 (Esclusione e recesso)

9.1 Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei propri membri, delibera l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- -inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni o i conferimenti di cui ai precedenti articoli dello statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi sociali della Fondazione;
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione ai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi. Nel caso di persona giuridica l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione o apertura di una procedura di liquidazione, così come la dichiarazione di fallimento e/o l'apertura di altra procedura concorsuale; la ricorrenza di tali casi di esclusione automatica viene accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

9.2 I Fondatori ed i Sostenitori possono in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte. L'esclusione o il recesso non conferiscono alcun titolo alla restituzione delle quote o dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 10 (Organi della Fondazione)

10. Sono organi della Fondazione:

- * il Comitato dei Fondatori
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente;
- * il Vice Presidente;
- * il Comitato Scientifico;
- * il Collegio dei Sostenitori;
- * l'Organo di Controllo;
- * il Comitato Strategico.

Art. 11 (Compensi per le Cariche sociali)

11.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

11.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 12 (Consiglio di Amministrazione)

12.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre a un massimo di nove, nominati dal Comitato dei Fondatori che ne determina anche il numero. Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo.

12.2 Spetta al Collegio dei Sostenitori la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Collegio dei Sostenitori non risultasse ancora costituito, l'intero Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Comitato dei Fondatori.

12.3 Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente nonché il Vice Presidente.

12.4 I consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa; sono giuste cause di revoca dal Consiglio di Amministrazione:

- * il grave e reiterato mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- * l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

12.5 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo annuale del quinto esercizio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi; con riferimento a tale limite si considerano esclusivamente i mandati aventi durata piena o di almeno la metà della durata statutariamente prevista, fermo restando in ogni caso che nessun consigliere potrà rimanere in carica per più di dieci esercizi consecutivi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

12.6 Alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione - come pure qualora uno o più membri dello stesso cessino per qualunque causa - la nomina o la sostituzione avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, anche se uscente o dimissionario. Nel caso di cessazione dalla carica di un Amministratore, per qualsiasi causa, si dovrà provvedere alla sua sostituzione, sempre da parte di chi aveva provveduto alla sua nomina, entro 30 (trenta) giorni. I nuovi consiglieri nominati in

sostituzione di quelli cessati per qualunque causa nel corso del mandato dureranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione esistente.

12.7 In caso in cui venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende decaduto e deve essere rinnovato; il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili.

12.8 Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadano dall'ufficio ufficio coloro che: si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprono la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprono la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Art. 13 (Riunioni)

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

13.2 La convocazione è fatta per iscritto al domicilio degli Amministratori mediante lettera raccomandata, e mail o altro strumento idoneo a provare l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima. L' avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione e può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione.

13.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo ai sensi del successivo articolo 13.6.

13.4 Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti.

13.6 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione alle medesime condizioni previste per le riunioni del comitato dei Fondatori.

13.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 (Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione)

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di gestione ed amministrazione della Fondazione, senza eccezione alcuna.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- b) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la formazione e l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale;
- d) la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore e del Segretario, la elezione e designazione dei membri del Comitato Scientifico e le deliberazioni sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni costituite anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, nonché l'assunzione di deliberazioni sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Scientifico;
- e) la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale;
- f) la deliberazione dello svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del d. Lgs. 117/2017;
- g) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali, l'assunzione delle direttive e delibere sulle erogazioni della Fondazione e di quelle concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- h) le deliberazioni sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in genere ed in particolare anche sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- i) l'approvazione dei regolamenti interni in genere ed in particolare di quelli per meglio disciplinare lo svolgimento dell'attività della Fondazione ed il suo funzionamento, fermo restando in ogni caso quanto previsto e stabilito dal presente statuto;
- j) l'adozione delle modifiche statutarie, previo parere favorevole del Comitato dei Fondatori;
- k) il conferimento di eventuali deleghe sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; la determinazione dei rimborsi spese e di eventuali indennità per attività particolari o incarichi speciali a favore dei componenti gli organi sociali;
- l) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, previo parere favorevole del Comitato dei Fondatori

14.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 15 (Presidente e Vice Presidente)

15.1 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio

Il Presidente esercita tutti i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ed ha tutti i poteri per il buon funzionamento della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento e compie ogni atto opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

15.2 In caso di sua assenza o di impedimento, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni; la firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

15.3 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

Art. 16 (Comitato Scientifico)

16.1 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e di indirizzo nell'ambito delle linee tecnico scientifiche e dei programmi di attività annuali e pluriennali della Fondazione.

16.3 La composizione e l'attività del Comitato Scientifico sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 (Collegio dei Sostenitori)

17.1 Il Collegio dei Sostenitori è composto da un minimo di dieci membri e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, che provvede altresì alla sua convocazione, anche su istanza di almeno un Sostenitore, con qualsiasi strumento, anche telematico, che garantisca la ricezione, spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con comunicazione con almeno tre giorni di preavviso.

17.2 Il Collegio dei Sostenitori è validamente costituito, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei partecipanti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

17.3 Ogni Sostenitore può conferire una delega ad un altro Sostenitore. Ciascun Sostenitore non può essere portatore di più di tre deleghe.

17.4 Il Collegio dei Sostenitori delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

17.5 Il Collegio dei Sostenitori, laddove costituito, ha diritto a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

17.6 Il Presidente illustra al Collegio dei Sostenitori l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

17.7 Il Collegio dei Sostenitori può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

17.8 Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 (Organo di Controllo)

18.1 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dal Consiglio d'Amministrazione che lo nomina e resta in carica cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio del mandato.

18.3 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

18.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.5 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs 117/2017, la Revisione Legale è attribuita all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, salvo che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la stessa ad un Revisore Legale dei conti o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

18.6 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

18.7 Si applicano alle riunioni dell'organo di controllo quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione per quanto compatibile.

Art. 19 (Comitato Strategico)

19.1 Il Comitato Strategico ha il compito di contribuire alla stesura del Piano Strategico ed alla verifica della sua attuazione coerentemente alla mission ed alla vision della Fondazione, con specifica funzione di coordinamento e sintesi tra Consiglio d'Amministrazione e Comitato Scientifico quanto alle linee strategiche.

19.2 La composizione, che dovrà comunque essere espressione sia del Consiglio d'Amministrazione che del Comitato Scientifico, e l'attività del Comitato Strategico sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

19.2 Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 (Direttore della Fondazione)

20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore della Fondazione, che sia persona professionalmente qualificata.

20.2 Il Direttore della Fondazione è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, è preposto alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione stessa, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio di Amministrazione; provvede all'organizzazione, promozione e realizzazione delle singole iniziative.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore deleghe e poteri per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione nei limiti individuati con propria

deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto d'intervento e non di voto.

Art. 21 (Segretario della Fondazione)

21. Il Segretario della Fondazione presenzia a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 (Libri)

22.1 I libri sociali che La Fondazione deve tenere sono:

- a. il libro dei Fondatori;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Fondatori;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sostenitori;
- f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- g. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Strategico.

22.2 I libri di cui alle lettere a) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alle lettere b), d), e) f) e g) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 23 (Esercizio finanziario e bilancio)

23.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige ed approva il bilancio consuntivo annuale, relativo all'esercizio precedente, redatto e successivamente depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

23.4 Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

23.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il Bilancio Sociale, che sarà redatto e depositato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 (Scioglimento e liquidazione)

24.1 La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dei Fondatori;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

24.2 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di

Amministrazione ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 (Norme finali)

25. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.